

Prot. Gen. 2011.0001783/A
Del 28/01/2011 10 21 24
Da CR A SEROC



Consiglio Regionale della Campania

Approvato all'unanimità
nella seduta del P.R.
del 26/1/11

Il Segretario Generale
Dr. Alfredo Aurilio

26/1/11
f. l. m.
Ordine del giorno del

Legge 219/81, 32/1992 e 226/1999 – mancata proroga rimborso I.V.A.

PREMESSO che:

l'art. 12 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 dispone la concessione di un contributo pari al 10% commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto e all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche nelle zone ad elevato rischio sismico individuate con ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile; - l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2788 del 12/06/1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 del 25/06/1998, con la quale venivano individuate le zone ad alto rischio sismico del territorio nazionale;

- che il decreto del Ministero dell'interno 28 settembre 1998 n. 499 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 dicembre n. 449" in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico" ed in particolare gli art. 2 "soggetti beneficiari del contributo" e 4 "adempimenti dei comuni ad elevato rischio sismico" contenenti la distinta delle operazioni a carico dei comuni interessati, ivi compresa la pubblicazione di un avviso pubblico ad hoc, cosa che questo comune ha ottemperato;
- l'art. 5 comma 2 dell'Ordinanza n. 2991 del 31-05-1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 129 del 04-06-1999) con cui vengono prorogati di un anno i termini previsti dal decreto 499/98 fissando al 31-12-2000 il termine ultimo per presentare la domanda di rimborso;
- che l'art 19 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 3076 del 03-08-2000 (G.U. n. 185 del 09-08-2000) che fissa al 30 giugno 2001 i termini per la **rendicontazione** dell'attività di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza 2991/99;
- che l'art. 138 comma 12 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sposta al 31-12-2003 i termini previsti dal decreto 499/98;
- che l'art. 4, comma 92 legge 24-11-2003 n. 350 proroga fino al 31-12-2006, i termini di cui al comma 12 dell'art 138 legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- che con l'art 1, comma 512 della legge 27-12-2006 n. 296 i termini previsti dal decreto 499/98 venivano ulteriormente prorogati fino al 31-12-2007;
- che con l'art. 2 comma 113 della legge 27-12-2007 n. 244 i termini previsti dal decreto 499/98 venivano ulteriormente prorogati fino al 31-12-2008

ATTESO che la comunicazione della Protezione Civile pubblicata sulla G.U. 38 del 16-02-2009, prendendo atto della mancata proroga dei termini di presentazione delle istanze di accesso ai benefici previsti dell'art. 12, commi 1 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che il Dipartimento provvederà all'esame delle sole richieste inoltrate entro il 31 dicembre 2008, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, facendo fede la data del timbro di spedizione postale;

CONSIDERATO che la comunicazione della Protezione Civile appare contraddittoria in quanto, se il termine per presentare la domanda al Comune scade il 31-12-2008, la data entro cui i comuni dovrebbero rendicontare dovrebbe essere tale da permettere le operazioni istruttorie necessarie e sarebbe auspicabile

Legg. Sp. Com. n. 1
27/01/11



Consiglio Regionale della Campania

come scadenza il 30-06-2009, in analogia a quella fissata dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 3076 del 03-08-2000 art. 19 che concesse ai comuni 6 mesi dalla allora scadenza per poter rendicontare il rimborso IVA, anche perché tale ordinanza non è stata mai revocata e quindi dovrebbe essere applicabile ai termini prorogati nel tempo con vari provvedimenti legislativi;

PRESO ATTO che nel tempo l'applicazione dell'IVA ha subito diverse modifiche provocando differenti benefici ai cittadini venendo meno il principio di uguaglianza e, precisamente:

- le prestazioni riguardanti i lavori di cui alla legge 219/81, sono state esenti dall'applicazione dell'Iva fino a giugno dell'anno 1993;
- per gli anni 1994 el 995 c'è stata la possibilità di rimborso;
- per i lavori iniziati prima del 31.12.1997 l'Iva è rimasto a carico dei proprietari;
- per i soli lavori iniziati dopo il 1° gennaio 1998 c'è stato di nuovo la possibilità del rimborso previsto dal comma 1 dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, prorogato con diversi provvedimenti legislativi al 31/12/2008, come innanzi specificato;

CONSIDERATO che i recenti accadimenti relativi al tragico evento dell'Abruzzo, ai cui terremotati va tutta la nostra solidarietà, dimostrano come, l'unica difesa che i nostro patrimonio edilizio ha nei confronti del sisma è quello della prevenzione;

RITENUTO che sono in corso numerosi lavori (di cui alle leggi 219/81 e 226/99) e la mancata proroga dei termini creerebbe ulteriori problemi sociali, tradendo le aspettative dei cittadini che vedrebbero così venir meno un legittimo diritto con l'unico torto di essere stati finanziati nel periodo sbagliato e potrebbe degenerare in contenziosi, inoltre non innescherebbe quei percorsi di prevenzione che invece la realizzazione degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico potrà produrre;

IMPEGNANO

Il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta Regionale, ad intervenire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti del Governo Nazionale affinché siano poste in essere tutte le iniziative legislative e regolamentari affinché:

- le domande presentate dai cittadini entro il 31.12.2008 per il rimborso IVA siano rendicontabili dai Comuni entro il 30.06.2009;
- sia concessa una proroga di ulteriori tre anni del rimborso IVA di cui alla legge 449/97, scaduta al 31/12/2008 per quanti eseguano interventi di adeguamento sismico o miglioramento sismico, sull'intero territorio Nazionale, dando la possibilità agli stessi di rendicontare nei sei mesi successivi alla scadenza come determinato dall'art. 19 della Protezione Civile n. 3076 del 03-08-2000;
- siano ammessi a rimborso gli interventi di cui alle legge n. 219/81 e s.m.i. iniziati prima del 31.12.1997.

I Consiglieri Regionali:

Alessandrina LONARDO

Ugo DE FLAVIS

Alchimie Lo Pafoleni (SUD) USEUR

Luigi P. Valentini (PD)

Alchimie (FSA)

Adelante (L. RESTINA)

Pietro Filippi (USC)

PD4

Alchimie (L. RESTINA)

Alchimie

Alchimie (AS)